

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

nella Camera di consiglio dell'adunanza generale del 13 marzo 2018, ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art. 23 del R. D. lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il D. lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

visto il D.lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana - integrazioni e modifiche al D.lgs. n. 655 del 1948);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

vista la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di San Giuseppe Jato con la nota trasmessa in data 17 gennaio 2018, acquisita in pari data al prot. C.d.C. al n. 442;

vista l'ordinanza n. 109/2018/CONTR del 6 marzo 2018, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna camera di consiglio;

udito il magistrato relatore, Consigliere Luciano Abbonato.

\*\*\*\*\*

*Premesso che:*

con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di San Giuseppe Jato, considerato che l'Amministrazione comunale intende procedere alla predisposizione di un progetto IMU, finalizzato al recupero dell'evasione ed elusione prodotta negli anni precedenti, prevedendo apposito compenso incentivante in favore del personale chiamato a farne parte, chiede di conoscere il parere della Sezione in ordine alla regolarità e legittimità di quanto esposto.

\*\*\*\*\*

In via preliminare, la richiesta di parere va reputata ammissibile sotto il profilo

soggettivo, essendo a firma del legale rappresentante dell'Ente.

Per quanto attiene al profilo oggettivo, bisogna tener conto dei criteri elaborati dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 1 del 2004, e dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 5 del 17 febbraio 2006, integrati - per la delimitazione del concetto di contabilità pubblica - da ciò che è stato stabilito dalle Sezioni riunite centrali in sede di controllo con deliberazione n. 54/2010/CONTR.

La giurisprudenza ha quindi ripetutamente sottolineato che la funzione consultiva, attribuita alla Corte dei Conti dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003, non solo deve essere svolta con esclusivo riferimento a specifici quesiti inerenti "materie di contabilità pubblica", ma deve riguardare "tematiche di portata ed interesse generali", non potendo esplicitarsi in ordine a "singoli fatti gestionali" di pertinenza dell'Amministrazione, che conducano all'inaccettabile risultato di immettere la Corte nei processi decisionali degli enti territoriali (v., *ex plurimis*, delibera delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/2010/PAR).

A tal proposito, con nota presidenziale di questa Sezione n. 1754 del 16/02/2016, è stato chiarito che al fine di evitare le pronunce di inammissibilità appare necessario che tutte le richieste contengano anche un'apposita ed esplicita attestazione riguardante la sussistenza di tutti i seguenti requisiti:

- I. assenza di provvedimenti già adottati dall'amministrazione, non essendo consentita la verifica *ex post* della loro regolarità o legittimità né tantomeno l'ingerenza della Corte nell'attività di amministrazione attiva;
- II. assenza di dirette e/o potenziali commistioni con le funzioni di controllo e giurisdizionali esercitate dalla Corte dei conti;
- III. assenza per quanto di conoscenza, di interferenze con procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi o penali, potenziali o in corso.

In ordine a quanto precede, si ravvisa che la materia in argomento rientra pienamente nell'ambito della "contabilità pubblica" e che il quesito interviene su "tematiche di portata e interesse generale"; la richiesta contiene inoltre specifica attestazione dei requisiti richiesti.

Tanto premesso, la Sezione rileva che, anche sotto il profilo oggettivo, il quesito appare ammissibile.

### **Merito**

Nel merito, la Sezione osserva che, per inquadrare l'argomento oggetto del quesito, occorre tenere conto del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici che trova fondamento nel D. lgs. n. 165/2001, agli artt. 2, comma 3, 24, comma 3 (per il personale dirigente) e art. 45 (per il personale non dirigente).

Sulla base di tale impianto normativo, nulla è dovuto al dipendente, oltre al trattamento economico fondamentale e accessorio, in relazione al rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza.

Le fonti pertanto sono la legge e il contratto collettivo nazionale e quindi soltanto una precisa disposizione legislativa può derogare a tale sistema.

E infatti, in tal senso, sono intervenute nel passato l'art. 3, comma 57, della L. n. 662 del 1996 e l'art. 59, comma 1, lett. p), del D.lgs. n. 446 del 1997, regolanti la materia nel caso dell'imposta comunale sugli immobili.

Tali norme consentono esplicitamente che i Comuni prevedano, nei propri regolamenti ICI, l'attribuzione di compensi incentivanti al personale.

Tale deroga non è stata tuttavia ribadita in seno alla specifica normativa regolante l'IMU e pertanto non può ritenersi operante, neanche per via regolamentare, nel caso di cui al presente quesito.

In tal senso si richiamano i pareri già resi da questa Corte:

- Sezione regionale di controllo per il Veneto, con deliberazione n.22/2013/PAR;
- Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n.577/2011/PAR;
- Sezione regionale di controllo per la Sardegna, con deliberazione n. 127/2011/PAR.

\*\*\*\*\*

In conclusione, la Sezione, in riferimento al quesito, ritiene, nel merito, che in assenza di uno specifico intervento legislativo di deroga al richiamato principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici, non è legittimo riconoscere un compenso incentivante aggiuntivo in favore del personale impiegato in progetti di recupero dell'evasione ed elusione IMU.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente, nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deliberato a Palermo, nella camera di consiglio del 13 marzo 2018.

L'ESTENSORE

(Luciano Abbonato)

IL PRESIDENTE

(Maurizio Graffeo)

Depositato in segreteria il 29 marzo 2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Fabio Guiducci)